

REGIONE FRIULI V. G.

PROVINCIA DI UDINE



**COMUNE
DI
TALMASSONS**

STATUTO
(Legge 08.06.1990 n. 142)

TITOLO I° NORME GENERALI

- Art. 1 Documento primario
- Art. 2 Legge fondamentale

TITOLO II° PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 3 Autonomia del Comune
- Art. 4 Sede, territorio, stemma e gonfalone
- Art. 5 Finalità
- Art. 6 Funzioni
- Art. 7 Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

TITOLO III° ORGANI DEL COMUNE

- Art. 8 Organi
- Art. 9 Consiglio Comunale
- Art. 10 Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 11 Convocazione dei Consiglieri
- Art. 12 Prerogative dei Consiglieri
- Art. 13 Competenza del Consiglio Comunale
- Art. 14 Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale
- Art. 15 Surrogazione dei Consiglieri Comunali
- Art. 16 Nomina e funzionamento della Giunta Comunale
- Art. 17 Durata in carica della Giunta Comunale
- Art. 18 Competenze della Giunta Comunale
- Art. 19 Elezione e competenze del Sindaco
- Art. 20 Il Vice Sindaco
- Art. 21 Mozione di sfiducia
- Art. 22 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- Art. 23 Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 24 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
- Art. 25 Pari opportunità
- Art. 26 Responsabilità
- Art. 27 Obbligo di astensione

TITOLO IV°
PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 28 Organismi di partecipazione dei cittadini
Art. 29 Rapporti con le associazioni
Art. 30 Organismi di partecipazione
Art. 31 Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni,
proposte
Art. 32 Referendum consultivo
Art. 33 Diritto d' accesso e d'informazione dei
Cittadini
Art. 34 Albo Pretorio
Art. 35 Partecipazione dei cittadini nel procedimento relativo
all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche
soggettive

TITOLO V°
FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 36 Finanza locale
Art. 37 Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 38 Ordinamento contabile e disciplina dei contratti
Art. 39 Revisione economico-finanziaria

TITOLO VI°
BENI COMUNALI

- Art. 40 Beni Comunali
Art. 41 Beni Demaniali
Art. 42 Beni Patrimoniali
Art. 43 Inventario

TITOLO VII°
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Art. 44 Segretario Comunale
Art. 45 Attribuzioni gestionali
Art. 46 Attribuzioni consultive
Art. 47 Attribuzioni di sovrintendenza – direzione - coordinamento
Art. 48 Attribuzioni di legalità e garanzia
Art. 49 Responsabilità
Art. 50 Vice Segretario
Art. 51 Principi strutturali ed organizzativi

- Art. 52 Struttura
- Art. 53 Personale
- Art. 54 Responsabili di Aree di Attività
- Art. 55 Forma e termini per l'espressione di pareri
- Art. 56 Collaborazioni esterne

TITOLO VIII° ORDINAMENTO DEI SERVIZI

- Art. 57 Servizi pubblici locali

TITOLO IX° ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

- Art. 58 Organizzazione sovracomunale
- Art. 59 Principio di cooperazione
- Art. 60 Convenzioni
- Art. 61 Consorzi
- Art. 62 Unione di Comuni
- Art. 63 Accordi di programma

TITOLO X° PARTE NORMATIVA

- Art. 64 Statuto
- Art. 65 Regolamenti
- Art. 66 Ordinanze sindacali

TITOLO XI° NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 67 Ex consorzi
- Art. 68 Modifiche dello Statuto
- Art. 69 Abrogazione di norme contrastanti
- Art. 70 Entrata in vigore dello Statuto

COMUNE DI TALMASSONS

STATUTO

TITOLO I° NORME GENERALI

Art. 1

(DOCUMENTO PRIMARIO)

1. Lo Statuto è fonte primaria dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi e norme contenute nella Legge 8 giugno 1990 n° 142.

2. La sua adozione intende segnare l'inizio di una più razionale e trasparente gestione degli interessi della collettività locale, l'avvio di una partecipazione consapevole e fruttuosa, sia singola che associativa, l'instaurazione di controlli tecnici e politici della società amministrata sulla base di una diversa considerazione del cittadino che diviene il riferimento costante di ogni attività comunale.

Art. 2
(LEGGE FONDAMENTALE)

Nel corso delle norme seguenti il richiamo alla "Legge fondamentale" è sempre riferito alla Legge 8 giugno 1990 n° 142 "Ordinamento delle autonomie locali"

TITOLO II°
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 3
(AUTONOMIA DEL COMUNE)

1. Il Comune di Talmassons è costituito in Comune autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello Statuto e delle Leggi. Esercita, altresì, secondo le Leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.

4. Il Comune sostiene gli organismi di decentramento e le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

5. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

6. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

7. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati a principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

8. Il Comune riconosce e valorizza l'uso della lingua friulana; assicura il suo sostegno al fine della salvaguardia e della valorizzazione dei costumi e delle tradizioni locali; programma, altresì, il recupero delle tradizionali architetture friulane dei "centri storici".

9. Il Comune persegue le finalità ed i principi della Comunità Europea e si riconosce nella "carta europea dell'autonomia locale" adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa e dal Consiglio d'Europa con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione

dell'Europa.

A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea anche tramite forme di cooperazione, di scambi e gemellaggi con altri Enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento

Art. 4

(SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE)

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.

2. La circoscrizione del Comune è costituita da Talmassons, capoluogo, e dalle trazioni di Flambro, Flumignano e S. Andrat del Cormor.

3. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 43,00 ed è confinante con i Comuni di: Lestizza e Mortegliano a Nord. Castions di Strada a Est, Pocenia e Rivignano a Sud, Bertiole ad Ovest.

4. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica datato 20 novembre 1975.

5. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il gonfalone comunale solo se accompagnato dal Sindaco, o da un suo delegato, e portato dai Vigili Urbani.

6. Sono vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali.

Art. 5 (FINALITA')

1. Tutta la capacità operativa e le risorse del Comune sono a disposizione della collettività comunale per fronteggiare le sue esigenze ordinarie e straordinarie nell'ambito delle funzioni affidate all'ente dall'art. 9 della Legge fondamentale.

2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. l'ordinata convivenza sacrale;

b. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito territoriale;

c. la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini;

d. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, riconoscendone la funzione sociale, con particolare riferimento a quelle cooperativistiche;

e. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;

f. l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;

g. la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche nell'interesse della comunità;

h. il riconoscimento della funzione sociale dello sport, importante fattore di progresso umano, per una efficace azione educativa, formativa, diretta anche alla difesa della salute;

i. la promozione e lo sviluppo dell'attività agricola, artigianale, commerciale ed industriale come patrimonio economico, sociale e culturale essenziale per la crescita della società locale;

l. la tutela di tutte le etnie nel rispetto delle specifiche tradizioni culturali e sociali;

m. le pari opportunità tra uomo e donna, eliminando ogni causa limitativa.

Art. 6
(FUNZIONI)

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla Legge statale o regionale secondo le rispettive competenze

2. L'attività amministrativa del Comune persegue fini determinati dalle Leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.

3. Il Comune per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 7
(COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla Legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.

TITOLO III°
ORGANI DEL COMUNE

Art. 8
(ORGANI)

Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco con i compiti e le funzioni loro attribuite dalla Legge fondamentale e dallo Statuto.

Art. 9
(CONSIGLIO COMUNALE)

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle Leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. L'elezione e la durata in carica del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.

5. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

6. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri.

7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 10

(FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Analoga maggioranza è necessaria per l'approvazione delle relative modifiche.

2. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, le audizioni delle forme associative e in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.

4. Il Consiglio delibera a votazione palese con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei votanti, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla Legge e dal presente Statuto.

5. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto, per le questioni concernenti persone la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento.

6. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei votanti, nelle votazioni palesi gli astenuti non vengono computati fra i votanti.

7. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purché intervengano almeno quattro membri.

8. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 lett. n) della Legge fondamentale è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

9. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza motivi giustificati nella forma scritta, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.

10. Di ogni seduta del Consiglio è redatto, a cura del Segretario Comunale, un verbale distinto dagli atti e dalle deliberazioni. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la trascrizione, anche sintetica, degli interventi ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Le deliberazioni del Consiglio contengono brevi dichiarazioni dei Consiglieri che ne hanno fatto espressa richiesta. Il verbale e le deliberazioni sono sottoscritti dal Segretario Comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di Legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio nella seduta successiva.

11. In caso di assenza per causa di forza maggiore o per improvviso impedimento del Segretario Comunale il verbale è redatto dal Vice Segretario di cui all'art. 50.

12. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il Collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente per l'oggetto sul quale il Segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.

Art. 11

(CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI)

1. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio ed in un termine non superiore ai 20 giorni quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune.

3. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

4. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno sei giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione e un giorno prima per la seconda convocazione.

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la prima adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

7. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio almeno il giorno precedente quello stabilito per la prima convocazione.

8. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere inviato alla stazione dei Carabinieri competente territorialmente.

Art. 12

(PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI)

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni, in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi di almeno tre Consiglieri e ne danno comunicazione scritta al Segretario Comunale, indicando il capogruppo. Il Gruppo Consiliare può essere formato anche da uno o due Consiglieri qualora gli

stessi risultino eletti nella stessa lista che abbia partecipato alle consultazioni elettorali. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 13 **(COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a. gli Statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche ed i progetti preliminari, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie, le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale, della Regione ai sensi dell' art. 15. comma 1 lett. a) della Legge fondamentale;
- c. le piante organiche e le relative variazioni;
- d. le convenzioni con altri Comuni e/o Enti pubblici e privati e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f. l'assunzione diretta e la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato. La competenza del Consiglio è ristretta alla sola disciplina generale dei tributi, tariffe o corrispettivi; spetta, invece, alla Giunta la competenza ad apportare eventuali variazioni trattandosi di atti di gestione che, attraverso la manovra tariffaria, consentano l'equilibrio costi-ricavi;
- h. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i. la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- n. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge,
- o. la richiesta di sottoporre una deliberazione all'esame dell'organo di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 45 della Legge fondamentale.
- p. l'esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;

q, l'approvazione dei verbali delle sedute;

r. la nomina del difensore civico e della commissione dei garanti per l'espletamento del referendum consultivo.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni ed agli storni (con esclusione di prelievi dal fondo di riserva) di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14

(FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

1. La potestà di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuita al Consiglio si esplica in via generale e fondamentale nell'esprimere contestualmente linea e compagine di governo del Comune, legittimando quest'ultima a portare ad attuazione il programma in tal modo definito.

2. Le ulteriori funzioni di indirizzo e controllo politico ed amministrativo sono esplicate dal Consiglio:

a. nel decidere sulle proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposte dalla Giunta alla deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate alla competenza consiliare dal comma 2 dell'art. 32 della Legge fondamentale;

b. nel votare la sfiducia costruttiva nei confronti degli amministratori, delle aziende speciali e delle istituzioni;

c. nel valutare le risposte degli organi di governo alle interrogazioni, nonché nei dibattere e votare le mozioni presentate dai Consiglieri ai sensi del comma 6 dell'articolo 31 della Legge fondamentale;

d. nel dibattere le questioni poste all'ordine del giorno di sedute convocate su richiesta del quinto dei Consiglieri e nel votare le conseguenti mozioni; e, nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente sulla propria attività e nel votare la conseguente mozione.

Art. 15

(SURBOGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19.03.1990 n. 55, come modificato dall'articolo della legge 18.01.1992 n. 16, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Tali disposizioni entrano in vigore con l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di cui alla Legge 81/1993.

Art. 16

(NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE)

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e si esprime attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di assessori pari a 6 (sei).
3. Il Sindaco nomina gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute di Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.
4. Il Sindaco da comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di Assessori.
5. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.
6. *“comma abrogato”*
7. Non possono far parte della Giunta il coniugo, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune,
8. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta,
9. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
10. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti,
11. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o, in caso di sua assenza, l'Assessore Anziano. L'anzianità tra gli Assessori è determinata dall'età.

Art. 17

(DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA COMUNALE)

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco,
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco,
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

Art. 18
(COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE)

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta, esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

Art. 19
(ELEZIONE E COMPETENZE DEL SINDACO)

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

3. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti,

4. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Stipula i contratti già conclusi quando il Segretario Comunale è chiamato a svolgere le funzioni di Ufficiale Rogante.

5. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

8. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.48 della Legge 8.06.1990 n. 142.

9. Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

10. Il Sindaco revoca e nomina gli Assessori Comunali.

11. Il Sindaco riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in Consiglio comunale e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.

12. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni di amministrazione ordinate per gruppi di materie e con delega di firma

13. Delle deleghe rilasciate dal Sindaco agli effetti del precedente comma 12, deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.

14. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinnanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

15. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 20 **(IL VICE SINDACO)**

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo, in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. All' Assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice Sindaco.

3. Il vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge.

4. Il vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 21 **(MOZIONE DI SFIDUCIA)**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22

(DIMISSIONI. IMPEDIMENTO. RIMOZIONE. DECADENZA. SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

2. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in casi di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

Art. 23

(DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE)

Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 24

(ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

1. Il Sindaco» quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono stati demandati dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla Legge;
- d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto,

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta» con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se il provvedimento contingibile ed urgente è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nelle materie previste dalle lettere a), b) e d) del comma 1^r nonché dell'art. 7, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare un Consigliere Comunale all'esercizio delle relative funzioni nelle frazioni.

Art. 25 **(PARI OPPORTUNITA')**

Il Comune promuove attività ed iniziative volte ad assicurare pari opportunità tra uomo e donna nella gestione dell'Amministrazione comunale, in particolare, di norma, negli organi collegiali.

Art. 26 **(RESPONSABILITA')**

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme vigenti.

Art. 27 **(OBBLIGO DI ASTENSIONE)**

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30 aprile 1981, n° 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti a sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o di enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari,

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche al Segretario Comunale ed al Vice Segretario.

TITOLO IV°
PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 28

(ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI)

Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, secondo le norme del presente Statuto, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Art. 29

(RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI)

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative e/o Enti, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, scolastiche- culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2.. Il Comune può affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta Comunale.

3. La Giunta Comunale è autorizzata, ove lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, a mettere a disposizione delle associazioni le strutture di proprietà comunale, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento comunale.

Art. 30

(ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa, previsti nell'articolo precedente, nei rispettivi settori scientifici, scolastici, culturali, religiosi, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale, del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportivi e del tempo libero.

2. L'Amministrazione Comunale per la gestione e l'organizzazione di particolari servizi, quali assistenziali, sportivi, culturali, ricreativi e simili, può promuovere la costituzione di appositi organismi e/o Commissioni a carattere consultivo determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione e modalità di funzionamento.

Art. 31
**(FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, ISTANZE,
PETIZIONI, PROPOSTE)**

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche in forme differenziate ed articolate. Le forme di consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali devono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.

Le istanze, le petizioni e proposte, sono presentate al Sindaco nei modi e nei termini previsti dal Regolamento che determinerà altresì le garanzie per il loro tempestivo esame.

3. La Giunta in considerazione della loro rilevanza può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale convocata dopo la scadenza di detto termine,

4. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse.

5. Il Comune provvede alla pubblicazione di un periodico, strumento del Consiglio Comunale, avente esclusivamente scopi di carattere informativo e destinato alle famiglie dei residenti nel Comune nonché a quelle degli emigranti all'estero.

6. Apposito regolamento disciplina forma e modalità della pubblicazione.

Art. 32
(REFERENDUM CONSULTIVO)

1. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su decisione del Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta o su richiesta del 25% del corpo elettorale. La raccolta delle firme, autenticate nei modi di Legge deve avvenire nel termine di tre mesi.

2. I referendum possono riguardare una consultazione generale o parziale del corpo elettorale su materie di esclusiva competenza locale.

3. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.

4. Non è ammesso il ricorso a referendum consultivo nelle seguenti materie:

- a. tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
- b. espropriazioni per pubblica utilità;
- c. nomine, designazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera n);
- d. per cinque anni, materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

5. Il regolamento disciplina i tempi ed i modi dei referendum, i quorum per la validità delle consultazioni e la costituzione della commissione dei garanti, composta da non più di 5 membri, competente all'espletamento di tutta la procedura referendaria.

6. I quesiti referendari debbono soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità, ed univocità. Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la commissione dei garanti entro trenta giorni dalla loro presentazione.

7. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. Il referendum può essere revocato o sospeso, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei.

Art. 33

(DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di Legge,

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

7. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal regolamento.

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Art.34 **(ALBO PRETORIO)**

1. E' individuato nel Palazzo Municipale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Un impiegato responsabile cura l'affissione degli atti di cui al primo comma e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 35 **(PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE)**

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla Legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che devono intervenire,

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III - art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO V° **FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 36 **(FINANZA LOCALE)**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle Leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla Legge.

3. La finanza del Comune è costituita da:
a, imposte proprie;

- b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c. tasse e diritti per servizi pubblici;
- d. trasferimenti erariali;
- e. trasferimenti regionali;
- f. altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g. risorse per investimenti;
- h. altre entrate.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza,

6. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.

7. Lo Stato e le Regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 37

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA)

1. Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 38

(ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI)

1. L'ordinamento contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati da appositi e distinti regolamenti.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 39
(REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA)

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il revisore dei conti.

2. Il revisore è scelto ai sensi dell'art. 57, comma 2, della Legge fondamentale. Dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale.

4. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale ed esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica ed il controllo di gestione. La relazione del revisore è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il revisore risponde della verità delle attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

TITOLO VI°
BENI COMUNALI

Art. 40
(BENI COMUNALI)

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali,

3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle Leggi speciali che regolano la materia.

Art. 41
(BENI DEMANIALI)

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune individuati come tali dalla Legge,

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi,
3. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla Legge.
4. Alla classificazione è competente il Consiglio Comunale.

Art. 42
(BENI PATRIMONIALI)

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla Legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 43
(INVENTARIO)

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di Legge.

TITOLO VII°
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 44
(SEGRETARIO COMUNALE)

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta,

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di Legge e del presente Statuto.

Art. 45 **(ATTRIBUZIONI GESTIONALI)**

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dalla Legge e dallo Statuto ad Organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

- a. predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b. organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione e dei programmi fissati da questi organi;
- c. ordine di fornire beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
- d. liquidazione di spese regolarmente impegnate;
- e. presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
- f. roga gli atti ed i contratti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale;
- g. è responsabile di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti; esprime parere di legittimità su tutte le proposte di deliberazione, parere che deve essere acquisito prima dell'adozione degli atti da parte degli Organi Collegiali;
- h. verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- i. liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- l. sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;
- m. adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza.

Art. 46
(ATTRIBUZIONI CONSULTIVE)

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine Tecnico e giuridico al Consiglio, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri ed alla Giunta.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla Legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art.47
(ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA –DIREZIONE – COORDINAMENTO)

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 48
(ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ E GARANZIA)

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e comunali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla Legge, sottoscrivendoli assieme al Sindaco.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale,
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva ed i documenti programmatici di cui all'art. 17, comma 3.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato provinciale di Controllo e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 49
(RESPONSABILITA')

1. Il Segretario Comunale esprime il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, sotto il profilo di legittimità,

2. Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell'ente attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.

3. Risulta inoltre responsabile unitamente al funzionario preposto degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al precedente primo comma.

Art. 50
(VICE SEGRETARIO)

1. Il Vice Segretario Comunale svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario Comunale affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli nonché sostituendolo nei casi di vacanza o assenza.

2. Lo status giuridico ed economico del Vice Segretario sono disciplinati dall'apposito regolamento organico dell'ente nonché dal regolamento sulla organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi ove vengono anche precisate le particolari responsabilità gestionali attribuite al medesimo.

3. Il Vice Segretario, in ogni caso, prende parte, quale collaboratore, alle sedute del Consiglio e della Giunta pur senza capacità d'intervento se non in posizione vicaria o per quanto attenga a provvedimenti di natura organizzatoria e gestionale della struttura dal medesimo diretta.

Art. 51
(PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATI VI)

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi :

- a. organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b. analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c. individuazione di responsabilità strettamente collegata nell'ambito di autonomie decisionale dei soggetti;
- d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 52
(STRUTTURA)

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Nella struttura adibita al funzionamento dell'Ente devono essere individuati i locali destinati agli Organi elettivi.

Art. 53
(PERSONALE)

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilità dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle Leggi, allo Statuto ed agli accordi collettivi nazionali.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a. struttura organizzativo -funzionale;
- b. dotazione organica;
- c. modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d. diritti, doveri e sanzioni;
- E. modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f. trattamento economico.

4. Il Regolamento di cui al punto 3. recepisce quanto previsto in materia dalla Legge e dagli accordi collettivi nazionali.

Art. 54
(RESPONSABILI DI AREE DI ATTIVITÀ)

1. Viene definito Responsabile di Area di Attività l'istruttore Direttivo che sia a capo di una delle aree di attività previste dalla dotazione organica.

2. Al Responsabile di Area di Attività viene richiesto dalla Giunta o dal Consiglio Comunale il parere in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile su ogni proposta di deliberazione.

3. La copertura dei posti di Responsabile di Area può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Art. 55

(FORMA E TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI)

1. I pareri dei Responsabili delle Aree di cui al precedente articolo 54, dovranno essere richiesti di norma almeno tre giorni prima della seduta dell'Organo deliberante; essi dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario Comunale che cura l'istruttoria delle deliberazioni.

2. Per provvedimenti particolarmente complessi i Responsabili delle Aree potranno chiedere una proroga per esprimere il loro parere, per una sola volta e per un periodo massimo di dieci giorni; tale ulteriore proroga potrà essere richiesta anche dal Segretario Comunale.

3. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta.

4 Il Segretario Comunale esprimerà il proprio parere partecipando alla seduta e potrà presentare memorie scritte quando lo riterrà opportuno; il parere dovrà essere dato per iscritto nei seguenti casi:

a. quando si tratti di deliberazioni consiliari, in quanto esso dovrà essere depositato tra gli atti a disposizione dei Consiglieri;

b. quando il parere sia negativo, nel qual caso dovrà contenere la motivazione;

5. I pareri espressi dai Responsabili di Aree e dal Segretario Comunale, dovranno essere inseriti tra le premesse di ogni atto deliberativo, con apposita citazione.

6. Detti pareri devono essere espressi sulla proposta di deliberazione e, conseguentemente, acquisiti prima dell'adozione dell'atto da parte dell'adozione collegiale.

Art. 56

(COLLABORAZIONI ESTERNE)

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne:

a, la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

b. i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c. la natura privatistica del rapporto.

TITOLO VIII°

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 57

(SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
- a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, dando preferenza a cooperative di lavoro, associazioni di volontariato ed imprese senza fini di speculazione privata.
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO IX° ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

Art. 58 (ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE)

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

Art. 59 (PRINCIPIO DI COOPERAZIONE)

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi di moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 60 (CONVENZIONI)

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni o confermando le esistenti e/o individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.

Art. 61
(CONSORZI)

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente,

2. La convenzione, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 62
(UNIONE DEI COMUNI)

1. In attuazione del principio di cui al precedente art 59 e dei principi della Legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale ha facoltà, ove sussistano le condizioni di costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla Legge, un'unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. La proposta di unione deve essere sottoposta al referendum consultivo di cui all'art. 32.

Art. 63
(ATTRIBUZIONI GESTIONALI)

1. il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessario alla realizzazione dell'accordo;
- b. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto,

TITOLO X° PARTE NORMATIVA

Art. 64 (STATUTO)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento Comunale come affermato all'art. 1. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune;

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscenza.

Art. 65 (REGOLAMENTI)

1. Il Comune emana regolamenti;
a. nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
b. in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dalle norme statali e regionali e dalle disposizioni statutarie;

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse;

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati;

5. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

6. Il regolamento resterà pubblicato dopo l'adozione per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.

7. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 66 (ORDINANZE SINDACALI)

Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario e straordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

1. ordinanze ordinarie

Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in Leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo, con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.

2. ordinanze straordinarie

In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.

L'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati.

Se costoro non adempiano all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva a termini di Legge, sarà passata all'esattore il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempienti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Le ordinanze sono pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

TITOLO XI° NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 (EX CONSORZI)

I Consorzi già esistenti prima della Legge fondamentale, possono essere mantenuti a titolo transitorio fino al 12 giugno 1992 con l'obbligo poi dello scioglimento oppure della trasformazione in accordi convenzionali o in unioni.

Art. 68 (MODIFICHE DELLO STATUTO)

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

2. Le proposte di modifica respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.

3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

4. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.



5. La Commissione consiliare costituita per lo studio e la stesura dello Statuto rimane in carica, per la durata della legislatura, per l'esame delle proposte di modifica e gli aggiornamenti necessari.

Art. 69

(ABROGAZIONE DI NORME CONTRASTANTI)

Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio Comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.

Art. 70

(ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO)

Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione F.V.G.

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dell' 11 Giugno 1991 - ravvisata legittima dal C.P.C. di Udine nella seduta del 26 Settembre 1991, n. 66818 di prot. - integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 3 Settembre 1991 - ravvisata legittima dal C.P.C di Udine nella seduta del 26 Settembre 1991, n. 80491 di prot. e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 19 novembre 1991 ravvisata legittima dal Comitato Centrale di Controllo nella seduta del 17 dicembre 1991, n. 23440/3.379 di prot e n. 15745 Reg. C.C.C.

Lo Statuto del Comune è stato adeguato alla Legge 25.03.1993 n. 81 ed alla Legge 15.10.1993 n. 415 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28 aprile 1994 - ravvisata legittima dal Comitato Regionale Territoriale di Controllo nella seduta del 13 luglio 1994, n. 11797/3.379.1 e n. 12307/3.379.1 di prot. - modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 giugno 1994 - ravvisata legittima dal Comitato Regionale Territoriale di Controllo nella seduta del 13 luglio 1994 n. 11797/3.379.1 e n. 12307/3.379.1 di prot.-

Lo Statuto Comunale è stato, altresì, modificato ed integrato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30 settembre 1995 - ravvisata legittima dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 30 ottobre 1995 n. 1995/51160 di prot.-

Lo Statuto del Comune è stato modificato all'art. 16, comma 2, con deliberazione C.C. n. 45 del 30.11.2009 – esecutiva – adempite le formalità previste dall'art. 12 comma 6, L.R. 1/2006 e art. 1 comma 19 L.R. 21/2003.

Lo Statuto del Comune è stato modificato all'art. 16, comma 6, con

deliberazione C.C. n. 9 del 08.02.2018 – esecutiva – adempite le formalità previste dall'art. 12 comma 6, L.R. 1/2006 e art. 1 comma 19 L.R. 21/2003. Lo Statuto del Comune è stato modificato all'art. 54, con deliberazione C.C. n. 37 del 24 settembre 2019 – esecutiva – adempite le formalità previste dall'art. 12 comma 6, L.R. 1/2006 e art. 1 comma 19 L.R. 21/2003.